



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
AGROALIMENTARE.

ART. 1.

(Estensione dei contratti di filiera e distretto a tutto il territorio nazionale)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n., 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.

102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.”.

ART. 2.

(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)

1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

“ Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.”.

ART. 3

(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: “biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;
- b) la riga 7 è eliminata;
- c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003.

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole “e 3” sono eliminate.

4. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole “in conto interessi con capitalizzazione anticipata.” è

aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l’accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.”.

ART. 4.

(Disciplina delle attività selvicolturali)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.”.

2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l’AGEA e l’AGECONTROL spa possono avvalersi dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: "regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989", sono inserite le seguenti: "nonché per i controlli effettuati congiuntamente all'AGEA ed all'Agecontrol spa".

ART. 6

(Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto. Per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante

disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

Art.7.

(Misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio dei mangimi)

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 66.000,00.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.”

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma 2 e 3 della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di disegno di legge persegue l'obiettivo di rilanciare il settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare, ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura.

Il provvedimento si compone dei seguenti sette articoli.

L'articolo 1, rubricato "*Estensione dei contratti di filiera e distretto a tutto il territorio nazionale*", interviene a novellare quanto disposto in materia dall'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni.

In particolare, la norma proposta elimina il vincolo presente nella suddetta legge, che, *rebus sic stantibus*, circoscrive l'ambito di operatività dei Contratti di filiera e di distretto alle sole aree sottoutilizzate.

Nella nuova formulazione dei Contratti di filiera e di distretto, di cui al decreto 22 novembre 2007, infatti, lo strumento in argomento è chiamato ad operare attivando sia risorse FAS sia risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, che, com'è noto, prescindono da qualsivoglia vincolo di natura territoriale fondi Cassa Depositi e Prestiti, altri fondi Mipaaf dedicati).

La introduzione a livello ordinamentale della disposizione *de qua* è di primaria rilevanza sotto un duplice profilo: da un lato, essa promuove l'accesso allo strumento "Contratto di filiera" alla complessiva platea di imprese eleggibili, compatibilmente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; dall'altro, si pone rimedio alla inevitabile ed ingiustificata penalizzazione delle imprese ubicate nelle aree non svantaggiate (sostanzialmente del centro-nord).

Al riguardo, giova sottolineare che l'intervento normativo in questione e la formulazione testuale proposta hanno già ottenuto il parere positivo della Conferenza Stato Regioni.

Dal punto di vista finanziario la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 2, rubricato "*Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta*", modifica la legge 11 aprile 1974, n. 138.

In particolare, si prevede l'applicazione di sanzioni più severe nelle ipotesi in cui le violazioni previste dalla legge 138/1974 abbiano ad oggetto

prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n.n. 509 e 510 del 2006.

Dal punto di vista finanziario la norma non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 reca misure intese a promuovere la produzione di energia elettrica da biomassa agricola in impianti a produzione diffusa.

La norma nasce dall'esigenza di riconoscere un incentivo maggiore all'energia elettrica prodotta a partire da Biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw; infatti tale sistema di incentivazione si rende necessario per coprire i maggiori costi derivanti dall'utilizzo di materia prima agricola per la produzione di energia elettrica.

L'utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, la cosiddetta generazione diffusa, di biomasse agricole, di allevamento e forestali, inoltre, costituisce la migliore soluzione per lo sviluppo delle aziende agricole e il loro coinvolgimento diretto rispetto ai benefici economici che ne derivano. La ridotta dimensione degli impianti garantisce che l'approvvigionamento sarà prevalentemente circoscritto al mercato locale, consentendo, al contempo, di minimizzare le esternalità legate alla movimentazione delle biomasse.

La norma proposta ha il vantaggio di rendere di fatto operativo il principio della Legge n. 244 del 2007 superando i ritardi legati alla definizione e al recepimento dei principi di filiera e filiera corta. Questo permetterà di dare avvio operativo ai progetti basati sulle filiere agricole locali impostati a seguito della legge finanziaria per il 2008 e fino ad ora rimasti bloccati in attesa dei provvedimenti attuativi.

Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene opportuno fissare l'importo della tariffa di 28 euro cent /kWh. La nuova formulazione dell'art. 3, risultante dall'accoglimento delle modifiche richieste dalla Conferenza Stato-Regioni, permette di interpretare con maggiore efficacia l'obiettivo espresso dalle Regioni di estendere agli oli vegetali puri l'accesso all'incentivo della tariffa omnicomprensiva di 0,28 cent definito dalla norma.

In pratica, con la nuova formulazione rimangono esclusi da tale incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria, in quanto non rispondenti ai requisiti di tracciabilità del Reg. (CE) 1782/2003, nonché gli altri biocombustibili liquidi (es. biodiesel e bioetanolo) che già sono legati a specifiche norme di promozione ed incentivo per l'uso in qualità di biocarburanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma non determina maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i costi della tariffa omnicomprendiva ivi definita, incidono direttamente ed esclusivamente sulla tariffa elettrica (quindi a carico degli utenti).

L'articolo 4, comma 1, introduce nell'articolato normativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, una nuova disposizione in forza della quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti i Criteri e buone pratiche di gestione forestale". La norma si rende necessaria ed urgente in connessione con l'attivazione delle misure forestali presenti nei programmi di sviluppo rurale di cui al reg. CE n. 1698/2005. La Commissione europea, nelle numerose riunioni negoziali per l'approvazione dei predetti programmi, ha comunicato la necessità che siano definite delle *baselines* nazionali per la gestione selvicolturale, al fine di poter "misurare" gli impegni dei singoli agricoltori eccedenti la "normale" gestione forestale.

La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare le pratiche di "buona forestazione".

Il comma 2 detta la tempistica in ordine all'adozione del decreto di approvazione dei "Criteri e buone pratiche di gestione forestale".

L'articolo 5 si propone di potenziare le attività di controllo previste dalla normativa comunitaria mediante l'*impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli*" si articola in due commi".

Il comma 1, novellando l'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, consente all'AGEA e all'AGECONTROL spa, di potersi avvalere, oltre che dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, anche del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali".

Il comma 2 interviene sull'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, estendendo la qualifica di pubblici ufficiali al personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiamato a svolgere le predette attività di controllo.

Dal punto di vista finanziario la norma non determina maggiori oneri a carico dello Stato, in considerazione del fatto che il costo delle ispezioni di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, rientra

nei limiti del costo del servizio coperto dalla convenzione attualmente in essere tra l'AGEA e l'ICQ.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e, come si dirà qui di seguito, realizza un duplice obiettivo.

In primis, esso interviene ad abrogare formalmente le disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, allo scopo di definire il dubbio tra l'Amministrazione e la Commissione Europea in ordine alla presunta illegittimità comunitaria delle norme ivi contenute. (Si fa riferimento alla nota prot. n. AGR027191 del 13 agosto 2006 della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea).

Sotto altro profilo, la proposta normativa in esame consente di armonizzare del tutto la normativa nazionale con quanto previsto dal diritto comunitario in tema di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, avuto riguardo anzitutto alla necessità d'informare pienamente e tutelare i consumatori.

In particolare, la norma de qua adegua il quadro normativo vigente alla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, e realizza una obiettiva funzione deterrente di comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori.

La disposizione normativa che si propone sottende la logica della tutela "preventiva" del consumatore e la rafforza, innestando nel settore agroalimentare i principi dell'educazione del consumatore, già positivizzati a livello nazionale dal Codice del consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206).

In altri termini, si vuole consentire al consumatore di apprendere il funzionamento del mercato, di superare le "asimmetrie" informative, migliorandone la capacità di agire in qualità di "consumatore di prodotti agroalimentari".

In tale contesto, l'articolato normativo proposto non assume in alcun modo finalità promozionale del consumo di determinati prodotti agroalimentari, ma si limita a evidenziare la centralità dell'indicazione dell'origine o provenienza dei prodotti alimentari, quali attributi dell'offerta che consentono al consumatore di poter inferire le caratteristiche del prodotto ed operare una scelta con cognizione di causa, senza alcun ostacolo per la libera circolazione delle merci nel mercato comune ed in piena sintonia con quanto richiesto nell'ottavo considerando

della succitata direttiva 2000/13/CE. Si fa presente che la Direttiva consumatori consente la piena indicazione proprio al fine di evitare la induzione in errore

Da ultimo, giova sottolineare come la proposta normativa in argomento risponde alla logica della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari che a partire dall'adozione del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, ha permeato tutta la successiva produzione normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

In definitiva, la normativa proposta si pone in armonia con l'articolo 28 del Trattato CE, non creando alcun "ostacolo", né diretto né indiretto alla libera circolazione delle merci, ma imponendo la indicazione piena delle notizie relative ai prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la parte debole del rapporto e cioè il consumatore finale.

Dall'altro lato, in piena conformità con la Direttiva Consumatori e con il codice del consumo adottato con il succitato decreto legislativo 206/2005 (successivo alla contestazione relativa alla legge 204/2004), si muove nella logica della piena informazione del consumatore.

Si rappresenta che tale piena informazione è consentita proprio al fine di evitare la induzione in errore dei consumatori.

Non vi è dubbio che, soprattutto nell'attuale contesto commerciale, nazionale ed internazionale, la mancanza di conoscenza o ignoranza quale mancanza di rappresentazione della realtà su aspetti essenziali del contratto, coincide con l'errore (quale falsa o difettosa rappresentazione della realtà), sicché è pienamente giustificata la pretesa della conoscenza dell'origine o provenienza del prodotto.

Sotto il profilo strutturale, la norma che si propone si articola in cinque commi ed innova profondamente le prescrizioni contenute nell'articolo 1-bis della legge 204/2004.

In particolare, al comma 1 l'introduzione dell'inciso: "*nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore*". si rende opportuna al fine di adeguare il dettato normativo alla Direttiva consumatori (si veda la messa in mora della Commissione europea sulla legge 204 del 2004), che impone l'obbligo di indicare il luogo di origine o provenienza dei prodotti.

Il comma 2 prevede l'adozione di decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, preordinati ad individuare, in relazione a ciascuna filiera ed in considerazioni delle valutazioni espresse dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i prodotti che soggiacciono agli obblighi previsti al comma 1.

Il comma 3 demanda, altresì, ai predetti decreti l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

Per quanto concerne le sanzioni in ipotesi di violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, la norma in esame dispone in sostanza sanzione simile a quelle previste dall'articolo 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Il comma 5 provvede alla formale abrogazione dell'art. 1 bis della legge n. 204 del 2004.

Tale abrogazione formale si rende necessaria, avendo provveduto alla riscrittura completa della disciplina, in adeguamento alle contestazioni comunitarie.

Si fa presente altresì che la precedente disciplina era rimasta sostanzialmente inattuata, sia perché la Commissione europea, in mancanza della previa notifica (trattandosi di regole tecniche) ne sosteneva la inopponibilità e inapplicabilità, sia perché non sono mai stati emanati i decreti attuativi che, soli, potevano consentire la entrata in vigore della intera disciplina, sia perché con circolare ministeriale del MIPAAF del 1° dicembre 2004, pur essendo ampiamente decorso il termine semestrale (non perentorio) per l'adozione dei decreti, si rinviò a tempo indeterminato la emanazione dei suddetti decreti in attesa delle determinazioni da assumere di intesa con la Commissione europea.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui **all'articolo 7** hanno lo scopo, pur mantenendo un adeguato regime sanzionatorio, di eliminare la rilevanza penale ad infrazioni per le quali è di norma da escludere il fatto intenzionale e che non comportano rischi per la salute sia umana che animale. Per assicurare, comunque, adeguate sanzioni in caso di reati di particolare gravità, sono stati lasciati i relativi riferimenti così come vengono mantenute sanzioni elevate in caso di comportamenti fraudolenti. L'inserimento della reiterazione, quale presupposto della eventuale prima sospensione dell'attività, trova la sua giustificazione nella forte deterrenza del futuro provvedimento in relazione alle caratteristiche dell'attività di produzione dei mangimi; tale attività comporta infatti un ciclo pressoché continuo con scorte praticamente inesistenti, a causa della necessariamente limitata capacità di stoccaggio soprattutto per i mangimi da consegnare sfusi. Ne consegue che una sospensione dell'attività anche breve comporta danni in buona parte irreversibili per il produttore i cui clienti sarebbero in pratica

obbligati a rivolgersi altrove per le forniture. Il termine massimo di tre mesi appare adeguato quale sanzione di gravità tale da determinare una decisiva riduzione dell'attività, specie per la maggior parte dei produttori dotati di un'unica unità produttiva.

Dal punto di vista finanziario la norma non determina maggiori oneri a carico dello Stato.